



La **marcatatura CE** è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti dal fabbricante stesso che con essa autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell' Unione Europea. L'apposizione del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE). Esempi di alcune direttive che richiedono il marchio CE sono la direttiva bassa tensione, la direttiva macchine, la direttiva compatibilità elettromagnetica, la direttiva per i sistemi in pressione, la direttiva per i dispositivi medici. L'elenco completo è disponibile all'indirizzo

<http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp>.

Il simbolo CE significa "Conformité Européenne", ed indica che il prodotto che lo porta è conforme ai *requisiti essenziali* previsti da Direttive in materia di sicurezza, sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc.

L'autore del simbolo rappresentante la marcatatura CE è Arthur Eisenmenger (<http://www.artlebedev.com/mandership/77/>).

### **Conseguenze legali e commerciali per la mancata Marcatatura CE**

Se i prodotti risultano privi della marcatatura CE, la sanzione a carico dei produttori, importatori e/o commercianti ed installatori potrà essere il ritiro dal commercio e il divieto di utilizzazione.

Per gli installatori questa sanzione sarà particolarmente grave perché obbligherà l'autorità giudiziaria a far rimuovere, a carico del committente dei lavori, il prodotto non a norma, dando origine ad una serie di rivalse e contenziosi a catena: Il committente verso l'installatore, l'installatore verso il proprio fornitore che potrebbe rivalersi sul produttore o sull'importatore.

Oltre a quanto sopra descritto è prevista una sanzione comunicata a mezzo processo verbale di contestazione da parte degli organi di polizia per i possessori dei prodotti e per il costruttore dell'edificio.

La procedura prevista dall'Art. 11, comma 4 del DPR 246/93 prevede che, entro 90 giorni dalla stesura del suddetto processo verbale, le pubbliche autorità emanino un provvedimento motivato al fabbricante, al possessore dei prodotti nonché al costruttore dell'edificio.

Le autorità pubbliche sono dotate del potere di imporre la sospensione dei lavori e del blocco delle attività commerciali dell'edificio in cui sono installati i prodotti fuori legge. Oltre alle sanzioni civili ed eventualmente quelle penali, si ricorda che in caso di prodotti non a norma, sul piano contrattuale e commerciale il rapporto di compra-vendita è nullo ai sensi dell' art. 1418 del codice civile. Quindi si può non procedere al pagamento, si può rendere la merce, si possono richiedere danni eventualmente subiti, anche a distanza di 5 anni.

Se i prodotti risultano abusivamente marcati CE, cioè se sul prodotto viene utilizzata la marcatura CE senza avere effettivamente adempiuto alle direttive della norma di riferimento, si profila il reato di truffa, oltre a quanto sopra enunciato.

Per quanto riguarda le macchine, si deve fare riferimento al D.Lgs. 17 del 2010 che è il recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE. La Direttiva Macchine, specifica chiaramente cosa si intende per macchina e quali tipi di macchine rientrano nella Direttiva stessa.

## **Valutazione della conformità**

La valutazione della conformità può essere effettuata in diversi modi, come indicato nella direttiva 93/465/CEE *nuovo approccio*. È possibile scegliere la strada della *presunzione di conformità* che implica la conformità alle norme tecniche *armonizzate* redatte dai comitati tecnici nazionali, che forniscono un esempio di prodotto costruito a regola d'arte (solo le norme *armonizzate* costituiscono la presunzione di conformità). Da notare che, mentre le direttive comunitarie, dopo che sono state recepite dagli stati, assumono il valore di *legge cogente*, l'applicazione delle norme tecniche è volontaria, in quanto esse forniscono solo un esempio di regola d'arte. L'altra strada, se il produttore decide di non attenersi alle norme, è quella di dimostrare, se richiesto, che i propri prodotti rispondono in ogni caso ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla/dalle direttive applicabili al prodotto. La strada della presunzione di conformità è quindi una semplificazione.

La conformità deve essere dichiarata dal produttore o dall'organizzazione che commercializza il prodotto fornendo la dichiarazione di conformità CE. In alcuni casi la marcatura CE deve essere autorizzata da un *ente terzo* (o ente notificato). In tal caso, accanto al simbolo CE compare il numero dell'ente notificato.

Per quanto riguarda le macchine rientranti nella Direttiva 98/37/CE, la loro conformità è data dal rispetto e dalla corretta applicazione delle norme armonizzate (norme EN), dall'oggettivazione di tale applicazione mediante la stesura dell'analisi dei rischi, dalla redazione di idonea documentazione tecnica (disegni meccanici, impiantistici e manuale d'uso), dalla preparazione della Dichiarazione di Conformità CE e dall'apposizione della targa CE.

## **Direttive e Leggi**

Le direttive comunitarie hanno lo scopo di definire la linea guida necessaria a ciascun stato membro per legiferare, ed è previsto che siano lasciati a ciascuno stato membro dei margini di decisione. Può avvenire quindi che la stessa direttiva venga *recepita* dai diversi stati con alcune differenze.

La Direttiva Europea 89/106/CEE recepita in Italia con il Dpr 246/93 ha l'obiettivo di assicurare la libera circolazione dei prodotti da costruzione per il superamento di qualsiasi barriera protezionistica nazionale nei paesi della Comunità Europea

## **Approccio alla marcatura CE**

I principali passi da seguire possono essere i seguenti:

- individuare quali direttive sono applicabili al prodotto in questione;
- per ciascuna direttiva applicabile individuare le norme armonizzate che sono applicabili al prodotto (se si segue il percorso di presunzione di conformità).

È quindi necessario effettuare un'analisi dei requisiti delle norme armonizzate e delle relative prove e misure che è necessario effettuare. Come detto precedentemente, l'analisi e la conformità alle norme non è sufficiente. Alcuni requisiti indicati nelle direttive possono non essere presenti nelle norme armonizzate; inoltre le leggi di recepimento della direttiva possono avere delle differenze tra paese e paese. La completa conformità deve essere effettuata sulla base sia delle norme che delle direttive e della legislazione di ogni singolo paese della comunità europea in cui viene commercializzato il prodotto.

Il costruttore deve predisporre, come minimo, un fascicolo tecnico in cui sono raccolti le indicazioni dei criteri adottati per rispondere ai requisiti di sicurezza e ridurre al minimo il rischio residuo. Altri requisiti aggiuntivi sono eventualmente indicati nella direttiva.

Importante sottolineare che chi importa nell'Unione europea prodotti provenienti da paesi terzi è sottoposto agli stessi obblighi dei produttori europei, e quindi deve apporre sui prodotti il marchio CE